



Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN (OCICE)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 2012¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI),

decreta:

Capitolo: 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

(art. 7 cpv. 1 lett. h e 31a cpv. 1 LPRI)

La presente ordinanza disciplina la procedura di piano settoriale e la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).

Capitolo 2: Procedura di piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN

Art. 2 Piano settoriale

(art. 31a cpv. 4 LPRI)

¹ Il Consiglio federale assicura, mediante il piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN, la pianificazione di massima e la coordinazione relative alle costruzioni e agli impianti del CERN che incidono considerevolmente sul territorio e sull'ambiente.

² La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è l'autorità federale competente per l'elaborazione e l'adeguamento del piano settoriale. La procedura di modifica del piano settoriale è retta dall'ordinanza del 28 giugno 2000² sulla pianificazione del territorio.

RS

¹ RS 420.1

² RS 700.1

³ L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale.

Art. 3 Esame della rilevanza di un progetto per il piano settoriale

¹ La SEFRI verifica la rilevanza del progetto per il piano settoriale.

² Per effettuare questa verifica può esigere dal richiedente la presentazione di adeguati documenti.

³ La procedura di piano settoriale deve essere avviata se il progetto incide considerevolmente sul territorio e sull'ambiente.

⁴ La SEFRI informa il richiedente del risultato dell'esame.

Capitolo 3: Procedura di approvazione dei piani

Art. 4 Esame preliminare

¹ I progetti di costruzioni o impianti del CERN possono essere sottoposti all'autorità di approvazione dei piani per un esame preliminare. La domanda motivata contiene in particolare:

- a. la descrizione del progetto;
- b. la motivazione del luogo scelto;
- c. le norme tecniche che si applicano al progetto;
- d. l'elenco dei settori ambientali interessati dal progetto con l'indicazione dell'entità dell'impatto;
- e. indicazioni circa gli altri interessi che la costruzione e l'esercizio potrebbero eventualmente toccare;
- f. una rappresentazione dello stato attuale e dello stato previsto comprendente i seguenti elementi:
 1. un settore della carta generale in scala 1:25 000,
 2. una pianta in scala 1 :1000 o in un'altra scala adeguata al progetto con i nomi dei Comuni, i numeri di parcelle e i nomi dei proprietari fondiari interessati,
 3. le coordinate del progetto.

² In base ai documenti presentati l'autorità di approvazione dei piani si pronuncia sulla procedura applicabile.

³ Può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

⁴ L'autorità di approvazione dei piani comunica al richiedente il risultato dell'esame preliminare.

Art. 5 Domanda

(art. 31c LPRI)

¹ La domanda contiene in particolare le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. le informazioni e i documenti di cui all'articolo 4 capoverso 1;
- b. gli studi preliminari e le basi di progetto;
- c. i dati relativi al fabbisogno di terreni, di diritti reali e servitù nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative;
- d. i piani del progetto, numerati, firmati e datati;
- e. un piano di sistemazione dei dintorni;
- f. un rapporto concernente l'impatto della costruzione e dell'esercizio sul territorio, in particolare l'impiego delle superfici per l'avvicendamento delle colture nonché le misure previste in merito;
- g. un rapporto concernente l'impatto della costruzione e dell'esercizio sul clima nonché le misure previste in merito;
- h. un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente (RIA) per progetti sottoposti all'obbligo di esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) oppure una scheda ambientale per progetti non sottoposti all'obbligo di EIA;
- i. la situazione circa l'urbanizzazione;
- j. le misure atte a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti, in particolare nell'ambito della protezione antincendio e della pianificazione d'evacuazione.

² Se necessario, l'autorità di approvazione dei piani può esigere che il richiedente presenti ulteriori documenti.

³ La SEFRI può prescrivere la tipologia, le caratteristiche, la forma, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

Art. 6 Picchettamento

(art. 31d LPRI)

¹ I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terreno e i dissodamenti devono essere picchettati.

² La costruzione di edifici dev'essere resa visibile mediante l'indicazione dei profili; sono applicabili le norme in materia di picchettamento e profili vigenti nel Cantone d'ubicazione.

³ Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine dell'esposizione della domanda.

⁴ L'autorità di approvazione dei piani può rinunciare alla modinatura del progetto se i profili rischiano di pregiudicare l'esercizio degli impianti del CERN.

Art. 7 Parere del Cantone interessato

(art. 31e LPRI)

Il Cantone trasmette un parere coordinato di tutti i servizi cantonali consultati.

Art. 8 Opposizioni

(art. 31f LPRI)

Le opposizioni devono essere presentate per scritto all'autorità di approvazione dei piani e devono contenere le conclusioni e la motivazione.

Art. 9 Consultazione delle autorità federali

L'autorità di approvazione dei piani consulta le autorità federali competenti e presenta loro il parere coordinato del Cantone, le opposizioni e i documenti pertinenti per il loro parere.

Art. 10 Modifiche del progetto

¹ Se, durante la procedura di approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

² Se i piani sono modificati dopo essere stati approvati, le parti modificate devono essere sottoposte a una nuova procedura.

Art. 11 Sospensione

Se per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare le varianti di progetto o concludere le trattative con le autorità e gli oppositori il CERN necessita di un periodo superiore ai tre mesi, la procedura può essere sospesa finché non ne è richiesta la riapertura.

Art. 12 Condizioni per l'approvazione dei piani

¹ I piani sono approvati se il progetto:

- a. soddisfa le indicazioni vincolanti del piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN;
- b. soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche legate alla pianificazione del territorio, alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla protezione del clima;
- c. rispetta le norme tecniche riconosciute.

² Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché la realizzazione delle costruzioni e degli impianti del CERN non ne sia limitata in modo sproporzionato.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 13 Durata di validità della decisione

(art. 31*h* cpv. 2 e 3 LPRI)

Una domanda di prolungamento della durata di validità della decisione di approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 31*h* capoverso 3 LPRI deve essere presentata all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della scadenza della decisione.

Art. 14 Conformità

¹ Il CERN trasmette all'autorità di approvazione dei piani un'attestazione che certifica la conformità delle costruzioni e degli impianti con la decisione di approvazione dei piani.

² L'autorità di approvazione dei piani può verificare o far verificare da terzi che il progetto sia realizzato conformemente alle disposizioni legali. I costi di questa verifica sono a carico del CERN.

³ L'autorità di approvazione dei piani può ordinare il ripristino dello stato conforme al diritto per le costruzioni e gli impianti realizzati senza autorizzazione o in violazione della stessa.

Art. 15 Aggiornamento della misurazione ufficiale

Dopo la conclusione dei lavori di costruzione, il CERN informa entro 30 giorni il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

Capitolo 5: Emolumenti e spese

Art. 16 Emolumenti

(art. 31*a* cpv. 1, 31*l* e 31*m* LPRI)

¹ L'autorità competente riscuote emolumenti per l'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN nonché per la determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

² L'emolumento per l'approvazione dei piani e per la definizione delle zone riservate e del piano di allineamento è calcolato in funzione del tempo impiegato. L'importo dell'emolumento varia dai 75 ai 250 franchi all'ora a seconda della funzione occupata dalle persone incaricate di gestire il dossier.

³ Può essere percepito un supplemento pari al massimo al 100 per cento dell'emolumento di base per prestazioni che richiedono un lavoro amministrativo straordinario o che sono effettuate urgentemente.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 17 Costi delle pubblicazioni

(art. 31*e*, 31*f* e 31*m* LPRI)

Il CERN assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.

Capitolo 6: Disposizione finale

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il XXX 2026.

³ RS 172.041.1

I

L’atto normativo qui appresso è modificato come segue:

Ordinanza del 19 ottobre 1988⁴ concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)

Allegato
(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 e 14)

Inserire nel n. 8 Altri impianti
N. 80.10 CERN

N.	Tipo d’impianto	Procedura
80.10	Costruzioni o impianti del CERN ai sensi della LF del 14 dicembre 2012 ⁵ sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) che richiedono un’approvazione ordinaria dei piani.	Approvazione dei piani da parte dell’autorità di approvazione (art. 31a cpv. LPRI)

⁴ RS 814.011
⁵ RS 420.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi